

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE NOVILUNIO
PER MODIFICARE LO STATUTO**

Nella data 29 maggio 2014,
alle ore 10,
presso la sede sociale dell'associazione,
in Viale Svezia 16 a Ponte San Nicolò,
si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale;

Il Presidente Eloisa Stella dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Cristian Leorin. Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci Monica Rapattoni, Michela Rigon, Cristian Leorin, Micaela Messina, Marco Tognana.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e discute della necessità di modificare quanto indicato nello statuto sociale in relazione alle attività istituzionali e accessorie dell'associazione ai fini del mandato stesso di NoviLunio e del suo riconoscimento nel Registro Regionale Onlus.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.


Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 5 soci.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.


Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.


Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 11, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



IL FUNZIONARIO
Guido COSTOLA




STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NOVILUNIO

ART. 1 - Denominazione e sede

- 1.1 E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'Associazione denominata: "Associazione Novilunio", siglabile "Novilunio", con sede in Viale Svezia 16 nel Comune di Ponte San Nicolò (Padova). E' data possibilità di variare la sede e di istituire sedi secondarie in base a delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
- 1.2 L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.
- 1.3 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Finalità

- 2.1 L'Associazione si propone lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di assistenza dei soggetti svantaggiati con disabilità, con particolare attenzione agli anziani fragili e/o affetti da un decadimento cognitivo, attraverso la creazione, promozione, coordinamento e/o gestione delle attività istituzionali e connesse indicate negli articoli 2.2 e 2.3 del presente statuto.

2.2 Attività istituzionali:

- Attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nell'ambito del dettato normativo della L.328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", secondo la quale per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita.

Tali iniziative sono finalizzate alla costituzione di un sistema integrato di interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura del disagio psicofisico e al miglioramento della qualità della vita, oltre alla promozione della solidarietà e inclusione sociale, con la valorizzazione delle risorse e iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata;

- Attività che promuovono e salvaguardano i diritti del malato e del caregiver;
- Attività di formazione rivolte a persone con disabilità psicofisiche e anziani non autosufficienti in condizioni di effettivo disagio per affrontare con consapevolezza e dignità i diversi bisogni quotidiani di cura, qualità della vita, autonomia e sicurezza.

2.3 Attività direttamente connesse a quelle istituzionali:

- Attività di formazione rivolte a personale specializzato e volontari da utilizzare all'interno dell'associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- Vendita di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione da cui l'associazione può ricavare dei fondi per perseguire i suoi scopi di solidarietà sociale. Tali attività saranno effettuate occasionalmente e rendicontate a norma dell'art. 143, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali.



- Organizzazione di conferenze, seminari, incontri, dibattiti, presentazioni e campagne di sensibilizzazione finalizzati alla promozione degli scopi solidaristici dell'associazione in relazione alla prevenzione e alla gestione del disagio associato alla disabilità psicofisica in generale e in particolare al disagio derivante dal decadimento cognitivo. Tali programmi sono rivolti ai soggetti svantaggiati affetti da disabilità psicofisiche e alla collettività.
- 2.4 L'Associazione è aconfessionale e apartitica, non ha scopi sindacali e non ammette discriminazioni di lingua, etnia, religione, nazionalità e ideologia politica.
- 2.5 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 2.6 L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 - Soci

- 3.1 Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni di fatto che condividono gli scopi dell'Associazione e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 3.2 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati in cui devono essere specificate le proprie generalità e l'impegno a versare la quota associativa annuale. La domanda è sottoposta all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego va motivato. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.
- 3.3 Le categorie di soci sono le seguenti:
 - a) *Ordinari*: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
 - b) *Volontari*: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
 - c) *Sostenitori*: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - d) *Onorari*: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- 3.4 Il numero di soci è illimitato.
- 3.5 L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

- 4.1 Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 4.2 Gli associati hanno il diritto:
 - Di essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;



- Di accedere alle cariche associative;
 - Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - Di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
 - Di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 4.3 I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4.4 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

- 5.1 I soci vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.
- 5.2 I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte per dimissioni o esclusione. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
- 5.3 Possono essere esclusi dall'Associazione i soci che:
- Non partecipino alla vita dell'Associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - Contravvengano ai doveri stabiliti dallo statuto;
 - Non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote associative ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale e non osservino le deliberazioni degli organi competenti;
 - Senza giustificato motivo, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
 - Arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
- 5.4 L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decisione è inappellabile.
- 5.5 L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

ART. 6 - Organi sociali

- 6.1 Gli organi dell'Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
- 6.2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.



Elai & Helle *[Signature]*

- 6.3 Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 7 – Assemblea dei soci

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti annuali.
- 7.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- 7.3 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 7.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – Compiti dell'Assemblea dei soci

8.1 L'assemblea deve:

- Approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- Fissare l'importo della quota sociale annuale;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento interno;
- Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- Eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo;
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



ART. 9 – Validità Assemblee

- 9.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
- 9.2 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- 9.3 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Tuttavia ciascun associato non potrà rappresentare più di altri tre associati
- 9.4 Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.5 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ebis. Hela [Signature]

ART. 10 – Verbalizzazione

- 10.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- 10.2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
- 11.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 – Presidente

- 12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- 12.2 Il Vicepresidente, eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, potrà ricoprire le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità di quest'ultimo.

ART. 13 – Risorse economiche

- 13.1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- a) contributi degli aderenti e/o di privati;
 - b) erogazioni, donazioni e lasciti;
 - d) quote associative;
 - e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
- 13.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 13.3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 – Rendiconto economico-finanziario

- 14.1 Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 14.2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato



presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

- 14.3 Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 15.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

- 15.2 L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - Disposizioni finali

- 16.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



Edis Helle

[Handwritten signature]